View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Archivio istituzionale della ricerca - Università di Palermo

Judicium
Il processo civile in Italia e in Europa
Civil Procedure in Italy and Europe
www.judicium.it

GIROLAMO MONTELEONE

IL PROCESSO CIVILE IN MANO AL GOVERNO DEI TECNICI

E' stato da poco pubblicato nella G.U. del 26-6-2012 il Decreto Legge 22-6-2012 n. 83, che contiene c.d. "*misure urgenti per la crescita del Paese"* elaborate da quei tecnici di solida preparazione e chiara fama, cui per fortuna sono state affidate ormai da molti mesi le nostre sorti.

Da una serie di norme, tutte urgenti e ad effetto immediato, proposte dal Governo dei tecnici ed approvate dal Parlamento, gli studiosi del processo civile (che non sono né tecnici né esperti da tenere in considerazione) hanno appreso non senza stupore come tra le cause determinanti dell'attuale e pesantissima crisi economica vi fossero le tariffe dei liberi professionisti, specialmente quelle degli avvocati, ed il diritto di azione in virtù del quale ognuno può rivolgersi al giudice civile per la tutela delle proprie ragioni. Quel diritto, cioè, che ingenuamente una norma costituzionale (in tempi passati notoriamente floridi: 1948 !), si preoccupò di garantire a tutti i cittadini.

Quei tapini dei processualcivilisti, così come non si erano mai accorti che avvocati e giudici, in altri termini la giustizia civile, avevano spinto l'Italia nel baratro della povertà, oggi apprendono con eguale stupore dal citato decreto legge che per far rifiorire l'economia oc corre ostacolare le impugnazioni contro le sentenze civili di guisa che possa affermarsi che non la giustizia, ma l'ingiustizia è assurta a *fundamentum regni.*

Andiamo a vedere da vicino in cosa consiste il rimedio proposto dai tecnici governativi.

^^^

A questo punto, in forza del successivo art. 348 *ter* avviene un miracolo degno di una delle più famose pagine evangeliche. Infatti, nonostante la dichiarata inammissibilità e la condanna alle spese il processo, da chiuso che era, resuscita, ed in violazione di mezzo codice di procedura civile la sentenza di primo grado, inammissibilmente appellata, non passa in giudicato ma diviene impugnabile con ricorso per cassazione "*nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello".* Inoltre, quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata il ricorso in cassazione è limitato ai motivi 1-4 dell'art. 360 con esclusione del difetto di motivazione. In caso di accoglimento del ricorso la causa viene rinviata al giudice dell'appello, che era stato dichiarato inammissibile, innanzi al quale,però, si applicano le norme chiuse e preclusive regolanti il giudizio di rinvio.

Due successive disposizioni estendono il sistema alle controversie di lavoro ed a quelle locatizie.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I modestissimi rilievi che seguiranno non incrinano, neppure in piccola parte, il desiderio di incontrare di persona i tecnici, che hanno escogitato un così perfetto congegno normativo, onde esprimere loro il più sentito compiacimento per l'alta opera svolta, che farà risollevare l'economia nazionale rendendoci tutti più ricchi e felici.

Tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare che i giudici di appello, già sommersi di lavoro in conseguenza dell'inutile e dannosa introduzione generalizzata del giudice unico di primo grado, non trarranno dalle nuove norme particolari benefici. Infatti, per potere decidere alla prima udienza e preliminarmente alla trattazione se l'appello *non ha una ragionevole probabilità di essere accolto*, dovranno studiarsi a fondo subito tutte le cause perché solo così potranno delibare quella *ragionevole possibilità* e provvedere in conseguenza. E' facile, pertanto, prevedere che, salvo casi limite di mera scuola, quei giudici non applicheranno mai la nuova norma e salteranno a piè pari l'ordinanza succintamente motivata continuando *ragionevolmente* a comportarsi come al solito.

Sorvoliamo sul fatto che l'eventuale impugnazione incidentale, anche se tardiva, se ben congegnata impedisce l'applicazione delle nuove norme, mentre ai sensi dell'art. 333 c.p.c. dovrebbe essere travolta dall'inammissibilità dell'appello principale. Sorvoliamo pure sulla stranezza di considerare una valutazione sul merito del gravame, quale la ragionevole probabilità di accoglimento, come fonte di inammissibilità processuale vale a dire come un

ostacolo preliminare a quella valutazione: si tratta di leziosità processualistiche cui non si può sacrificare l'urgente necessità della ripresa economica.

Non si comprende, però, perché mai l'ordinanza succintamente motivata di inammissibilità dell'appello, che ha la sostanza decisoria di una sentenza e che contiene anche la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., non possa essere impugnata con ricorso per cassazione,e possa esserlo, invece, la sentenza di primo grado per quegli stessi motivi, che il giudice di appello ha ritenuto non avere ragionevoli probabilità di accoglimento!

Né si comprende che fine farà la condanna alle spese, accessoria alla dichiarazione di inammissibilità, se verrà accolto il ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado.

Resta pure oscura la sorte dell'intera ordinanza, che formalmente non è impugnabile e resta ferma, mentre viene travolta la sentenza per cui l'appello è stato dichiarato inammissibile perché privo di *ragionevoli probabilità di essere accolto*. Coesisteranno, pertanto, due o più provvedimenti di contenuto diametralmente opposto ed inconciliabili: una ordinanza che ha dichiarato l'appello inammissibile perché di evidente infondatezza, ed una sentenza di primo grado che, anziché passare in giudicato, sarà probabilmente riformata a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione contro di essa proposto.

Non sembra, inoltre, che sia una saggia misura riversare sulla Corte di cassazione anche il non lieve fardello dei gravami contro le sentenze di primo grado, quando è notorio che uno dei più gravi problemi del nostro ordinamento processuale è costituito proprio dall'alto numero dei ricorsi in cassazione.

^^^